

# ENERGIA

RIVISTA TRIMESTRALE SUI PROBLEMI DELL'ENERGIA



**GEOPOLITICA**

**OPEC: COOPERARE PER LA STABILITÀ  
IL DILEMMA RUSSIA**

**SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
TRA STORIA E FUTURO  
TRA «POLITICA» E «POLITICHE»**

**REFERENDUM ED ENERGIA  
COME NON SI VIVE SENZA ENERGIA**

**1.2017**

# ENERGIA

RIVISTA TRIMESTRALE SUI PROBLEMI DELL'ENERGIA

MARZO 2017  
ANNO XXXVIII / N. 1

*Direttore Responsabile:*  
ALBERTO CLÒ

*Comitato dei Garanti:*  
SABINO CASSESE  
ROMANO PRODI

*Comitato Scientifico:*  
FILIPPO ANDREATTA  
OLIVIERO BERNARDINI  
FEDERICO BOFFA  
STEFANO CLÒ  
LUGI DE FRANCISCI  
ENZO DI GIULIO  
LUDOVICO FOIS  
RICCARDO GALLI  
GIOVANNI GOLDONI  
DAVIDE PASTORINO  
MASSIMO PONZELLINI  
COLIN ROBINSON  
PATRIZIA RUTIGLIANO  
DANIELA VIGLIONE  
G.B. ZORZOLI

*Comitato di Redazione:*  
PATRIZIA BASSANI  
FILIPPO CLÒ  
CAROLA FENICCHIA  
MORENA GRILLI  
AGATA GUGLIOTTA  
LISA ORLANDI  
CHIARA PROIETTI SILVESTRI  
GIAN PAOLO REPETTO  
MATTIA SANTORI  
CARLO STAGNARO

**Presentazione** 2

## GEOPOLITICA

<b>Cooperare per la stabilità</b> di S.E. Mohammad Sanusi Barkindo	6
<b>Il dilemma Russia</b> di Stefano Silvestri	10
<b>Russia e OPEC: tra cinismo e speranze</b> di James Henderson	14

## RISORSE

<b>Come (non) si vive senza energia moderna</b> di Pippo Ranci	22
---	----

## REGULATION & DEREGULATION

<b>Referendum costituzionale e regolazione dell'energia</b> di Marcello Clarich	30
--	----

## SERVIZI PUBBLICI LOCALI

<b>Nuovi Servizi di Pubblica Utilità Locale in Italia</b> di Alberto Bramanti e Francesco Silva	36
<b>Percorsi e obiettivi delle multiutilità</b> di Gian Paolo Repetto	46
<b>I Servizi Pubblici fra «Politica» e «Politiche»</b> di Marco Di Giulio e Maria Tullia Galanti	54

## IN MEMORIA DI GUGLIELMO MOSCATO

<b>Ricordo di Guglielmo Moscato</b> di Claudio Descalzi	63
<b>Al «Faraone»</b> di Alberto Clò	64

## DOCUMENTAZIONE


<b>Recensioni e segnalazioni bibliografiche</b>	66
---	----

## SEZIONE STATISTICA

<b>Tabelle</b>	70
<b>Note metodologiche</b>	92
<b>Fattori di conversione</b>	94

ENERGIA is included in JEL on CD,  
e-JEL and EconLit, the electronic  
indexing and abstracting service of the  
American Economic Association

ENERGIA esamina scritti (anche non richiesti) che il Direttore ed il Comitato Scientifico vaglieranno per la pubblicazione. Gli articoli potranno essere inviati alla Redazione anche tramite e-mail all'indirizzo [riven@rie.it](mailto:riven@rie.it). Le opinioni espresse impegnano unicamente gli autori e sono indipendenti da opinioni e politiche dell'Editore. La riproduzione anche parziale degli articoli è consentita solo dietro autorizzazione della Direzione della Rivista.



# REFERENDUM COSTITUZIONALE E REGOLAZIONE DELL'ENERGIA

*The matter of energy has been vested, after the 2001 constitutional reform, among the concurrent legislative competences in the State and in the Regions, and it ultimately resulted in a series of malfunctions that hindered the modernization of major energy infrastructures, due to the cumbersome nature of the multilevel normative system, the tangle of administrative competences and the increase of the litigation between State and Regions. Since the 4 December 2016 referendum has rejected the constitutional reform that would have vested the energy matter exclusively in the State, it is now to understand how to enhance the principle of sincere cooperation between the State and the Regions and how to reform the system at an administrative level.*

*L'attribuzione della materia dell'energia alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, a seguito della riforma costituzionale del 2001, ha determinato una serie di disfunzioni, che hanno impedito l'ammodernamento delle principali infrastrutture energetiche, dovute alla farraginosità del sistema normativo multi-livello, all'intreccio delle competenze amministrative e dell'aumento del contenzioso tra Stato e Regioni. Sconfessata dal referendum del 4 dicembre 2016 la riforma costituzionale che avrebbe attribuito alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina della materia, rimane ora da capire come potenziare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni e come riformare a livello amministrativo il sistema.*

**I**l 4 dicembre dello scorso anno si è tenuto il referendum popolare avente per oggetto una legge costituzionale sulla riforma del bicameralismo paritario e sulla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni<sup>(1)</sup>. L'esito negativo della consultazione popolare ha comportato la mancata approvazione delle modifiche proposte e dunque il perdurare di uno *status quo* per molti aspetti insoddisfacente.

\* *Ordinario di Diritto Amministrativo, Università LUISS Guido Carli, Roma*

Tra le novità che si volevano introdurre figurava l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della materia «*produzione, trasporto e distribuzioni nazionali dell'energia*» (art. 117, comma 2, lett. v) come sostituito dall'art. 31 della legge costituzionale. La disposizione proposta mirava a rettificare una scelta operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, nella prospettiva di valorizzare il ruolo delle Regioni, aveva attribuito la stessa materia alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. La materia dell'energia non figurava invece nell'elenco originario delle materie tassativamente attribuite alla competenza legislativa regionale, sia pur nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (le cosiddette leggi cornice), dalla Costituzione del 1948.

Pertanto, ove la legge costituzionale avesse superato il test referendario, il pendolo si sarebbe nuovamente spostato sostanzialmente al punto di partenza, riservando al legislatore statale ogni competenza in materia di disciplina del settore dell'energia.

Occorre dunque interrogarsi sulle ragioni del tentativo riformatore fallito e sulle implicazioni di questo insuccesso sulle prospettive di riforma del settore.

### 1. IL CONTESTO GENERALE

È noto che l'Italia soffre, come molti altri paesi, della ben nota sin-

drome «nimby» (*not in my backyard*), cioè della resistenza da parte delle comunità locali alla realizzazione di progetti infrastrutturali i cui benefici vanno a favore della comunità nazionale, ma i cui oneri, in termini per esempio di inquinamento, congestione, deturpamento del paesaggio, ricadono sui territori sui quali insistono le infrastrutture.

In termini generali tutti, esclusi probabilmente i fautori della «de-crescita felice» (Latouche 2008), ritengono necessario un ammodernamento delle reti di trasporto stradale e ferroviarie, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, dei rigassificatori, delle infrastrutture di trasporto dell'energia e del gas, etc. Tuttavia, quando i regolatori pubblici individuano in modo più concreto la localizzazione della singola infrastruttura e avviano le procedure autorizzative, scatta immancabilmente l'opposizione delle comunità locali e per esse degli enti territoriali (comuni, province, regioni).

I politici locali, infatti, valutando razionalmente il proprio interesse al mantenimento del consenso elettorale, tendono ad assecondare gli umori del territorio e dunque frappongono ogni possibile ostacolo alla realizzazione dell'opera avvalendosi dei poteri normativi e amministrativi dei quali sono titolari. In alcuni casi, come per esempio in quello dell'alta velocità ferroviaria nella Val di Susa, si verificano anche veri e propri tentativi di sabotaggio e altre azioni che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e a volte anche del codice penale.

Nel settore dell'energia sono innumerevoli i progetti di potenziamento delle infrastrutture (rigassificatori, eliminazione di colli di bottiglia nella rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica) che non è stato possibile realizzare o che hanno subito ritardi inaccettabili.

Il sistema normativo e amministrativo italiano offre infatti agli attori istituzionali locali innumerevoli opportunità di frapporre ostacoli, tenuto conto della farraginosità del sistema normativo ne-

cessariamente multi-livello (europeo, nazionale, regionale, locale) e dell'intreccio delle competenze amministrative.

Strumenti di accelerazione e semplificazione, come per esempio l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili<sup>(2)</sup>, hanno prodotto in concreto risultati molto inferiori alle attese, specie sotto il profilo della celerità della conclusione del procedimento. Stenta a funzionare in modo appropriato la stessa conferenza di servizi, prevista fin dalla legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, che dovrebbe consentire a tutte le amministrazioni interessate di discutere insieme, di individuare le soluzioni atte a contemperare i vari interessi in gioco e di assumere le conseguenti deliberazioni in un contesto unitario. Sebbene questo istituto sia stato oggetto di rilancio all'interno della riforma Madia della Pubblica Amministrazione<sup>(3)</sup>, alcune criticità della stessa fanno presagire che la nuova disciplina non sarà in grado di dare impulso alla conferenza di servizi, attesa la fortissima resistenza delle pubbliche amministrazioni a condividere prerogative delle quali sono sempre state gelose.

Soluzioni immediate non sono a portata di mano anche se è sempre più diffusa nel dibattito tra economisti, scienziati politici e giuristi l'opinione che la realizzazione di un complesso di infrastrutture moderne costituisce uno dei fattori essenziali per rendere attrattivo il nostro Paese dal punto di vista degli investitori stranieri e per promuovere la crescita economica. Ciò, come dimostrano le statistiche internazionali, dopo un lungo periodo di sostanziale stagnazione e, nella fase conseguente alla crisi del 2008, addirittura di perdita di oltre 9 punti di prodotto interno lordo (Macchiati 2016).

Più in generale, l'assetto istituzionale di un paese (a partire da quello costituzionale), secondo la



visione più recente degli economisti, costituisce un fattore essenziale che condiziona lo sviluppo economico. Istituzioni aperte, efficienti, responsabili, dotate di un ancoraggio democratico e inserite nel sistema delle garanzie proprie dello Stato di diritto e della *rule of law* rappresentano il contesto migliore nel quale può innescarsi il circuito virtuoso tra sviluppo tecnologico e crescita economica (Acemoglu e Robinson 2012, Fukuyama 2011).

Proprio in questa prospettiva, la riforma costituzionale, proposta in questa legislatura e ora sconfessata dalla consultazione referendaria, mirava a porre rimedio a due disfunzioni fondamentali del nostro assetto istituzionale: il bicameralismo paritario e il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Quanto al bicameralismo paritario, inserito nella Costituzione del 1948 all'indomani del ventennio autoritario, esso era volto esplicitamente a garantire una maggior ponderazione delle scelte legislative attribuendo pari poteri di impulso e di approvazione alla Camera dei Deputati e al Senato. Si tratta di una soluzione che rappresenta un *unicum* nel panorama degli assetti costituzionali dei paesi occidentali e che spiega la lentezza e la farraginosità dell'approvazione delle leggi nel nostro Paese. A quasi settanta anni dalla Costituzione e in presenza di presidi di garanzia contro derive autoritarie inesistenti nel 1948 (i vincoli dell'Unione Europea, la Corte Costituzionale, etc.), la proposta di assegnare un


maggior peso nel procedimento legislativo alla Camera dei Deputati poteva apparire ragionevole.

Allo stesso modo poteva apparire opportuno un ripensamento del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni dopo la svolta nella direzione semifederale della legge costituzionale n. 3 del 2001 già citata e l'esperienza non positiva, segnata anche da un'esplosione in questi anni dei conflitti tra Stato e Regioni innanzi alla Corte Costituzionale.

Peraltro, il dibattito politico e mediatico nei mesi precedenti la consultazione referendaria si è concentrato soprattutto sul primo macro-tema. Specie da parte di molti costituzionalisti ed opinionisti si è assistito a una contrapposizione netta nella quale argomentazioni tecniche e politiche si sono intrecciate e confuse. E ciò fino al punto di sviare il senso della consultazione referendaria verso un giudizio sull'operato del governo in carica (non a caso dimessosi immediatamente).

Il secondo macro-tema è rimasto invece più nell'ombra, tanto da poter forse ipotizzare che in realtà l'elettorato, avendo concentrato l'attenzione prevalentemente sul primo macro-tema, non abbia avuto piena consapevolezza degli effetti della conservazione dell'assetto esistente in tema di competenze legislative.

D'altra parte la logica di una consultazione unitaria su temi ete-



rogenei rende difficile trarre un orientamento definitivo sulla volontà effettiva del corpo elettorale. Siamo sicuri, in particolare, di poter attribuire a una scelta cosciente dell'elettorato il mantenimento in vita del CNEL<sup>(4)</sup>, organismo previsto dalla Costituzione e considerato unanimemente un orpello inutile, anche se costoso?

## 2. LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 E IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Non è questa la sede per un'analisi esaustiva del contenzioso costituzionale relativo ai giudizi promossi dallo Stato contro le Regioni e da queste ultime contro lo Stato in relazione, rispettivamente, a leggi statali e regionali in materia di energia<sup>(5)</sup>.

Anzitutto, come già accennato, nella versione originaria dell'art. 117 della Costituzione l'energia, in quanto non inclusa nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, rientrava tra quelle di competenza legislativa esclusiva statale, con la conseguenza che anche le funzioni amministrative erano poste al medesimo livello centralizzato (Caia 1984, Cammelli 1986)<sup>(6)</sup>.

Tuttavia, anche prima della riforma costituzionale del 2001, ciò non significava escludere completamente le Regioni. Infatti, poiché la materia dell'energia interferisce spesso con competenze regionali relative al governo del territorio (urbanistica), a tutela di queste ultime la Corte Costituzionale aveva ritenuto necessaria la previsione di meccanismi di raccordo fondati sul principio di leale collaborazione<sup>(7)</sup>.

La scelta del 2001 di spostare il pendolo delle competenze nel senso di una condivisione tra Stato e Regioni anche in materia di energia è stata subito oggetto di critiche in considerazione della sussistenza di un interesse unitario a livello nazionale, della necessità di garantire un esercizio uniforme delle funzioni, nonché di una debolezza istituzio-

nale delle Regioni (Cassese 2002, De Leonardis 2004, Perfetti 2002).

A evitare una sorta di *balcanizzazione* delle regole, nel settore dell'energia elettrica così come in molti altri settori nei quali sembrano predominanti le esigenze di uniformità (per esempio, la regolazione degli appalti pubblici), è intervenuta in più occasioni la Corte Costituzionale. In particolare, il giudice delle leggi ha stabilito che, per favorire una visione globale della materia dell'energia nella quale lo Stato continui ad avere un ruolo preminente, essa va vista, più che come *materia*, come *politica energetica nazionale*, nella prospettiva di obiettivi da raggiungere piuttosto che di separazione rigida delle competenze<sup>(8)</sup>.

Tuttavia, specie là dove la disciplina del settore elettrico interferisce con materie tipicamente regionali (in particolare, il governo del territorio), lo Stato è tenuto a impegnarsi in uno sforzo concertativo con le Regioni ricorrendo allo strumento dell'intesa, valorizzato in più occasioni dalla Corte Costituzionale<sup>(9)</sup>.

L'intesa può essere, a seconda dei casi, in senso *debole* o in senso *forte*. Nel primo caso il mancato raggiungimento di un accordo con la Regione non preclude allo Stato di esercitare la propria competenza, motivando sulle ragioni del mancato accordo. Nel secondo caso, come precisato in varie pronunce, tra le quali quelle relative alla normativa statale in materia nucleare, il mancato consenso preclude l'esercizio della competenza e si rendono necessari strumenti concertativi, per esempio la nomina di un comitato interistituzionale a composizione paritaria o la decisione ad opera del Consiglio dei Ministri con la partecipazione del presidente della Regione interessata<sup>(10)</sup>. In ultima analisi il dissenso può sfociare eventualmente in un conflitto di attribuzioni da proporre alla Corte Costituzionale con dilatazione dei tempi di attuazione delle riforme e dell'avvio degli interventi più concreti.

### 3. CENNI CONCLUSIVI

Al di là dei tentativi della Corte Costituzionale di individuare in via interpretativa alcuni correttivi rispetto a una situazione di sbilanciamento dei poteri a favore delle Regioni, con conseguente rischio di paralisi istituzionale, l'esperienza concreta ha determinato una presa di coscienza della necessità di ripensare le scelte operate con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

La riforma costituzionale del Titolo V, Parte II della Costituzione ora sconfessata dal referendum andava appunto in questa direzione. Resta però ora il problema del *che fare*. Come si è già anticipato, il quesito referendario, pur nella sua unitarietà formale, aveva una pluralità di oggetti legati soltanto da una finalità generica di rendere più spediti i processi decisionali. Non è facile ricostruire dunque quale

sarebbe stato l'esito di un referendum limitato alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione sulla quale il dibattito è stato quasi inesistente.

Certo è che i problemi emersi nel periodo successivo alla legge costituzionale n. 3 del 2001 restano sul tappeto e non è prevedibile nel breve periodo che il Parlamento, scottato dalla sconfessione da parte dell'elettorato, rimetta mano a una nuova riforma costituzionale, anche se limitata al tema dei rapporti tra Stato e Regioni. Se non ci si vuol rassegnare a un sistema di rapporti istituzionali inefficiente, ancora una volta bisogna confidare sul senso di responsabilità e su una più stretta collaborazione tra i titolari delle varie competenze legislative e amministrative e magari in un ulteriore potenziamento da parte della Corte Costituzionale del principio della leale collabora-

zione nei rapporti tra Stato e Regioni (Mangiameli 2011).

In più occorre moltiplicare l'impegno ad attuare riforme amministrative nella cornice costituzionale attuale che vadano nella direzione della razionalizzazione delle norme vigenti, della semplificazione dei procedimenti, del miglior coordinamento dei centri decisionali, della riduzione dei tempi delle decisioni. Del resto, anche cambiamenti costituzionali relativi ai *rami alti* dell'ordinamento, come quelli respinti dalla consultazione referendaria, che non trovino seguito in riforme relative ai *rami bassi*, cioè al livello amministrativo, non risolverebbero il problema della farraginosità dei processi decisionali in materie, come quella dell'energia, fondamentali per lo sviluppo economico del Paese<sup>(1)</sup>.

Roma, 15 febbraio 2017

## NOTE

(<sup>1</sup>) Si tratta del disegno di legge approvato in seconda lettura dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 15 aprile 2016, n. 88.

(<sup>2</sup>) Art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 che attribuisce alla Regione la competenza a rilasciarla previa convocazione di una conferenza di servizi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è rilasciata «a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate».

(<sup>3</sup>) D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

(<sup>4</sup>) La proposta di legge costituzionale oggetto del referendum prevedeva l'abrogazione dell'art. 99 della Costituzione che disciplina la composizione e le funzioni del CNEL.

(<sup>5</sup>) Può essere utile consultare a questo fine il dossier del Servizio Studi del Senato, XVI legislatura, *Il contenzioso Stato-regioni sull'energia*, febbraio 2011, n. 279; M. LUCIANI (a cura di), *Il rapporto tra Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale e il riordino della legislazione in materia energetica*, in *Italiadecide* (2012), *Rapporto 2011-2012. Il governo dell'energia per lo sviluppo del paese*, pp. 121 e ss.

(<sup>6</sup>) Cfr. sentenza 7 marzo 1964 n. 13 secondo la quale la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica deve essere considerata manifestazione del potere superiore dello Stato, che si esprime anche nelle previsioni degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale (nel caso di specie la Valle d'Aosta), di garantire che la potestà legislativa regionale non leda il cosiddetto interesse nazionale del quale lo Stato è garante.

(<sup>7</sup>) Cfr. sentenze 27 dicembre 1991 n. 482 e 483.

(<sup>8</sup>) Cfr. sentenza 14 ottobre 2005 n. 383 avente per oggetto la disciplina posta dal d.lgs. 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 in tema di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 contenente una delega legislativa al governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia.

(<sup>9</sup>) Cfr. sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, ma anche la sentenza n. 383 del 2005 citata alla nota precedente che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni legislative statali in tema di energia per la mancata previsione di un'intesa *forte* con la Regione interessata.

(<sup>10</sup>) Cfr. sentenza 2 febbraio 2011 n. 33 avente per oggetto il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 in materia nucleare sulla scia di precedenti giurisprudenziali della stessa Corte tra i quali la sentenza 13 gennaio 2004, n. 6 avente per oggetto il d.l. 7 febbraio 2002, n. 7 cosiddetto «sblocca centrali» e la sentenza 29 gennaio 2005, n. 62 avente per oggetto una serie di leggi regionali di denuclearizzazione dei rispettivi territori e la già richiamata sentenza n. 383 del 2005. Sul contenzioso costituzionale in materia nucleare cfr. CLARICH M. (2011), *Il nucleare e i rischi regolatori («atomici»?)*, in «Diritto e processo amministrativo», n. 3, pp. 685-703.

(<sup>11</sup>) Ma non c'è da essere molto ottimisti se è vera la diagnosi di Merusi in MERUSI F. (2016), *L'«imbroglio» delle riforme amministrative*, Mucchi editore.

## BIBLIOGRAFIA

ACEMOGLU D., ROBINSON J.A. (2012), *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, Crown Business, New York.

CAIA G. (1984), *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, Giuffrè, Milano.

CAMMELLI M. (a cura di) (1986), *Energia e Regioni. Politiche istituzionali e strumenti di governo*, il Mulino, Bologna.

CASSESE S. (2002), *L'energia elettrica nella legge costituzionale n. 3/2001*, in *Osservatorio sul federalismo*, in «Federalismi.it».

DE LEONARDIS F. (2004), *La Consulta tra interesse nazionale e energia elettrica*, in «Giurisprudenza Costituzionale», pp. 143-153.

FUKUYAMA F. (2011), *The origins of political order*, Paperback, New York.

LATOCHE S. (2008), *Breve trattato sulla decrescita serena*, Bollati Boringhieri, Torino.

MACCHIATI A. (2016), *Perché l'Italia cresce poco*, il Mulino, Bologna.

MANGIAMELI S. (2012), *Regioni e disciplina dell'energia*, in *Italiadecide* (2012), *Rapporto 2011-2012. Il governo dell'energia per lo sviluppo del paese*, il Mulino, Bologna, pp. 363-390.

PERFETTI L.R. (2002), *Il governo dell'energia tra federalismo e liberalizzazione. Profili di ricomposizione del quadro delle competenze*, in «Mercato, Concorrenza e Regole», pp. 376-392.